



OGGETTO: Palio 2 luglio 2023 – Procedimento a carico del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 99 del 9 ottobre c.a., prot. n. 79922, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia (d'ora in avanti Tittia), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 9 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Tittia ha presentato memoria (prot. n. 81530) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Tittia ha osservato e rilevato quanto segue:

- 1) il comportamento addebitatomi non ha affatto alterato l'ordine di chiamata e di partenza della Contrade [...];
- 2) Mai sono uscito dall'allineamento e non ho mai recato disturbo ad alcuna Contrada;
- 3) Mai la mia posizione ha inciso sui tempi della mossa [...];
- 4) Come ben visibile dal filmato nella fase del quarto ingresso la Contrada della Torre è salita di posto occupando lei la terza posizione per 2,40 minuti, per cui, se avessi voluto creare disturbi alla stessa Contrada, o comprometterne l'allineamento, la mia azione avrebbe dovuto continuare in tal senso anzichè rimanere inerme;
- 5) [...] Non sono a me da addebitare i tempi di lunghezza delle stesse fasi; l'ingresso ritardato da parte della rincorsa non è certo a me addebitabile;
- 6) Ho montato Violenta [...] e ho ricevuto la sanzione dell'ammonizione dall'Assessore Delegato verso il cui atto non ho proposto ricorso alla Giunta. Al riguardo si vedano i provvedimenti dell'Assessore Delegato n. 144 del 14 dicembre 2018 e della Giunta Comunale n. 473 del 28 dicembre 2018;
- 7) Il richiamo al precedente [...] serve per evidenziare che a differenza di quello dell'ottobre 2018:
a) non ho mai cambiato posto; b) non ho mai turbato le fasi della mossa; c) non ho mai portato con volontà il cavallo nelle condizioni di danneggiare la contrada della Torre; d) mi sono limitato a tenere sollecito il cavallo concentrandomi sui tempi della mossa;
- 8) La lunghezza della mossa non è dipesa dal mio comportamento [...];

9) [...] a) nei cinque ingressi sono sempre entrato prontamente; b) ho sempre preso il posto assegnatomi senza mai occupare posizioni che non mi spettavano; c) non ho, pertanto mai cambiato di posto; d) ho sempre mantenuto la distanza alla mia destra e alla mia sinistra, compatibilmente con i richiami e le sollecitazioni al mio cavallo che il Palio attuale impone; e) non ho impedito la partenza ad alcuna Contrada [...];

10) [...] Ebbene, nei cinque ingressi al canape non ho mai collocato il mio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza nè al fantino della Torre, alla mia destra, nè a quello dell'Istrice, alla mia sinistra. Nell'unico abbassamento del canape, quello dell'unica mossa, non ho assolutamente infranto il dispositivo dell'art. 64, co. 1, perchè sono partito lanciato e senza, in ogni caso, ostacolare alcuna Contrada [...].

Nelle conclusioni auspica che le sue controdeduzioni siano interamente accolte.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Tittia, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 99 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) In merito ai punti 1); 3); 5); 6); 8) è opportuno richiamare l'addebito formulato dall'A.D. che chiedeva a Tittia di [...] produrre a suo discarico memorie essendo stato ritenuto responsabile delle seguenti infrazioni: per avere tenuto, in occasione del Palio, per gran parte del tempo della Mossa il cavallo di traverso al canape spingendo col posteriore in basso, non consentendo alla Torre il corretto allineamento tra i canapi.[...] evidenziando la violazione dell'art. 87, che richiama l'art. 64 c. 1 il quale vieta appunto nella parte finale [...] di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini.

Pertanto si rileva che le motivazioni addotte nei sopra richiamati punti non sono pertinenti all'oggetto dell'addebito e, peraltro, nemmeno pienamente condivisibili, in particolare là dove si sostiene che il Tittia non avrebbe comunque contribuito a ritardare i tempi di mossa.

b) Nei punti 2); 7); 9); 10) Tittia, oltre a ripetere le suddette giustificazioni non strettamente pertinenti all'addebito, sostiene sostanzialmente di aver mantenuto la distanza con le Contrade vicine e di non aver collocato il cavallo in modo da ostacolare la Contrada della Torre. L'A.D. ha analizzato nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati. Contrariamente a quanto sostenuto da Tittia, dall'analisi appare inequivocabile come lo stesso Tittia, per gran parte del tempo della Mossa, abbia tenuto il cavallo di traverso al canape spingendo col posteriore in basso e non consentendo alla Torre il corretto allineamento tra i canapi. In merito al punto 4) si ritiene che lo stesso, per la sua brevità, non possa essere sufficiente a rappresentare l'azione del Tittia durante tutta la Mossa e a giustificare quindi il comportamento. Si rileva incidentalmente che in quel frangente il cavallo della Selva sembra mantenere correttamente la sua posizione rispetto al canape.

Si rileva infine che l'addebito dell'A.D. fa espresso riferimento all'aver tenuto per gran parte del tempo della Mossa il cavallo di traverso al canape non consentendo alla Torre il corretto allineamento tra i canapi, quindi all'aver fortemente ridotto alla Torre le opportunità di partire nel migliore dei modi; non incide in tal senso che nello specifico momento della mossa la Contrada della Torre abbia avuto lo spazio necessario e sia partita senza impedimento. In particolare, si osserva che non è accettabile il principio secondo il quale il corretto allineamento nel momento della mossa renderebbe non sanzionabili o comunque meno rilevanti comportamenti posti in essere durante tutto il periodo trascorso nei canapi. In tal senso è senza dubbio il Regolamento per il Palio e la giurisprudenza paliesca.

In altre parole Tittia dà una diversa e opportunistica interpretazione di quanto accaduto durante la Mossa venendo tuttavia contraddetto dalla visione del filmato.

c) L'A.D. ritiene comunque di evidenziare che l'azione di ostacolo alla Torre sia derivata dall'azione congiunta, ma non coordinata, del fantino della Contrada Capitana dell'Onda e di quello della Contrada della Selva, con ciò ritenendo che l'azione di disturbo non possa essere imputata interamente ad un solo fantino e che conseguentemente la proposta di sanzione debba tenere conto che l'ostacolo alla Contrada della Torre sia la risultante del comportamento dei due fantini.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Tittia in occasione del Palio, come disposto dall'art. 99, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) diffida** per le motivazioni contenute nei precedenti punti a-b-c) cui si rimanda per le opportune motivazioni, evidenziando al contempo come l'interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Selva;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO
Giuseppe Giordano



